



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

via Sant'Anastasio 12 – 34134 Trieste

tel. 040 558 2720 – fax 040 4528022

Centro servizi

24 agosto 2004

Spett.le Ente

Si trasmette la convenzione per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento tra la Facoltà di Psicologia ed il Vostro Ente.

La convenzione è stata firmata dal Preside, quale "soggetto promotore", Vi preghiamo pertanto di sottoporla alla firma dal Vostro rappresentante, denominato "soggetto ospitante" e restituircela a stretto giro di posta.

Con i migliori saluti

Il Centro Servizi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(D.P.R. 382/80, D.M. 03.11.99 N° 509, D.M. 25.03.98 N° 142, L. 24.06.97 N° 196, D.M. 04.08.00, D.M. 28.11.00)

TRA

L'Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Psicologia, con sede in via S. Anastasio, 12 – 34134 Trieste, (C.F. 80013890324; P.IVA 00211830328) d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Prof. GIORGIO VALLORTIGARA, nato a Rovereto il 06/08/1959, in qualità di Preside di Facoltà

E

Progetto 360 con sede legale in via Marconi, 44 – 33040 Pradamano (UD), C.F. 94025950307, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal Sig. DEGENHARDT GIOVANNI, nato a Fiume il 26.07.1949

Premesso

- ◆ Che ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 382/80 le Università possono stipulare “convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”, e “convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento”;
- ◆ che l'art. 10 del decreto ministeriale 03 novembre 1999 n° 509 prevede tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
- ◆ che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;
- ◆ che il decreto ministeriale 04 agosto 2000 sancisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;

- ◆ che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi del D.P.R. 382/80, L. 24.06.1997 n° 196, del D.I. 25.03.1998 n° 142, del D.M. 03.11.1999 n° 509, del D.M. 04.08.2000, del D. M. 28.11.2000,

Progetto 360 si impegna ad accogliere presso le sue strutture n° soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Psicologia.

Art. 2

88. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

89. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

90. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale,
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

30. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio

in materia di ispezione, nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D. L.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D. L.vo 363/98 e del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'impresa;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.

L'Università provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dall'impresa.

(Luogo)..... PRADAMANO, (data) 20/9/04

(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

**ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPORTS & EUROPEA
PROGETTO 360**
Via G. Marconi, 44/B
33040 PRADAMANO (UD)